Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra

Nocera Umbra (PG)

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

D. Lgs 81/2008

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO ALLEGATO AL DOCUMENTO SPECIFICO

ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI, BIOLOGICI

Descrizione sintetica della situazione sul campo.

E' presente un rischio biologico derivante dal nuovo Coronavirus, responsabile della malattia respiratoria COVID-19.

SINTOMI

Sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre o polmonite e difficoltà respiratorie ed in alcuni casi insufficienza renale. Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Il nuovo Coronavirus, responsabile della malattia respiratoria COVID-19, può essere trasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto con un caso infetto.

La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

la saliva, tossendo e starnutendo contatti diretti personali le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio. Alcuni semplici disinfettanti sono in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina). Il Virus pare non essere in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici.

Richieste fondamentali di legge

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

Si è tenuto conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, come riportato nella sottostante tabella:

RICHIESTA DI LEGGE	
a) della classificazione degli agenti biologici che	GRUPPO 2
presentano o possono presentare un pericolo per la salute	Fonte: "Virus Taxonomy: 2018
umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o, in	Release". International Committee on
assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla	Taxonomy of Viruses (ICTV).
base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui	
all'articolo 268, commi 1 e 2	
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere	Nel paragrafo introduttivo
contratte	
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto	Nei paragrafi successivi

un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta	
all'attività lavorativa svolta	
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità	Nei paragrafi successivi
sanitaria competente che possono influire sul rischio	
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici	Nessuno
utilizzati	

Lavoratori esposti

Tutti i Lavoratori

Riferimenti alle norme cogenti e /o alle regole di buona tecnica

D. Lgs. 81/2008

Ministero della Salute 'Linee guida operative per la gestione dell'epidemia del Coronavirus' (COVID-19)

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020

Regione Marche-ARS, nota del 13 marzo 2020, prot. n. 3354,

- Circolare del Ministero della Salute 01/02/2020 applicabile all'ambito scolastico
- Circolare del Ministero della Salute 03/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 21/02/2020
- Decreto Legge 23/02/2020 n.6 del Presidente della Repubblica
- DPCM 23/02/2020

Linee guida riapertura scuole del 21 Agosto 2020

Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione Aprile 2020

- Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";
- -Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambieni/superfici";
- Protocollo d'Intesa "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021", sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;
- Circolare del Ministero della salute 36254-11/08/2021 Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).
- Piano Scuola 2021-22
- Protocollo Sicurezza Scuola "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (Anno Scolastico 2021/2022)" agosto 2021

Criteri specifici di valutazione dei rischi

Al fine di contribuire a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico per la determinazione di livelli di priorità progressiva di interventi, è necessario tenere in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell'insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell'impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell'aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell'ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti "terzi", ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni.

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

- esposizione
- o 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- o 1 = probabilità medio-bassa;
- o 2 = probabilità media;
- o 3 = probabilità medio-alta;
- o 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
- prossimità
- o 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- o 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- o 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento
- (es. ufficio condiviso);
- o 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- o 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene

conto della terza scala:

- aggregazione
- o 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla
- (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- o 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente
- (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- o 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure
- (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- o 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa)

A titolo esemplificativo, è stata fatta una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati.

Nel nostro caso abbiamo, in base a

scoring esposizione,

scoring prossimità,

fattore aggregazione,

e al codice ATECO P (istruzione) del documento INAIL:

RISCHIO MEDIO BASSO

STRATEGIE DI PREVENZIONE

Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. La gestione della prima fase emergenziale ha permesso di acquisire esperienze prevenzionali che possono essere utilmente sviluppate nella seconda fase. Nella prima fase si sono attuate, infatti, una serie di misure organizzative di prevenzione e protezione resesi necessarie nel contesto emergenziale per garantire il lavoro in sicurezza per i settori produttivi che hanno continuato ad operare, misure peraltro già richiamate dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro". Per il settore sanitario, inoltre, sono stati emanati numerosi documenti guida da OMS, ECDC, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro – EU-OSHA, Ministero della Salute, ISS e INAIL. Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell'assetto normativo operato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica. Nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all'esterno del setting lavorativo. C'è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia. Tali misure posso essere cosi classificate:

- Misure organizzative
- Misure di prevenzione e protezione

• Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici.

Rischi residui di carattere igienico-sanitario

• Complicazioni polmonari, anche gravi, in alcuni casi insufficienza renale

Valutazione del rischio secondo i metodi sopra riportati

Come sopra detto, i criteri soprariportati, si configura un Indice di Rischio MEDIO BASSO

Misure di prevenzione e protezione attuate

Il DDL, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nelle Sedi dell' Istituto circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi

Il DDL invita i Lavoratori al rispetto tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nei siti dell' Istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)

Impegna i lavoratori a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

• Predispone una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.

Tale attività può essere svolta dai Docenti, nella prima ora di ripresa attività, utilizzando anche questo documento .

IL DDL individua /predispone:

- un referente COVID 19, formato sulle procedure da seguire;
- un fiduciario/delegato in ogni plesso scolastico, con un relativo vice, formati come "preposti" alla sicurezza
- un Medico competente della scuola da contattare in caso di necessità;
- un registro delle assenze da tenere sotto controllo a cura del referente interno, se le assenze superano il 40 % (compresi gli insegnanti) il referente interno deve informare il DDL, che contatterà la ASL;
- una stanza in cui portare lo studente in caso sintomi di malattia da COVID 19. In questo caso il referente interno (con mascherina) misura la febbre, avverte i genitori lo fa riaccompagnare a casa. I genitori sono tenuti ad avvertire il medico di famiglia, che poi procederà secondo normativa.
- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate in apposita stanza e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno tornare a casa autonomamente, contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nei siti dell' Istituto, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS 2 . Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

Contagio ed eventuale chiusura

In caso di positività di uno studente o docente o personale Ata, per le procedure di contact tracing e le disposizioni relative alle quarantene (nominativi, tempistiche...) verrà seguito l'allegato 1 al documento "EMERGENZA COVID-19: PIANO SCUOLA FASE 3" emanato dalla Regione Umbria o i documenti analoghi predisposti in seguito.

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 "In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente".

Inoltre, con riferimento al **periodo di quarantena e di isolamento** si rimanda a quanto previsto dalle **disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021** avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202. (da pag 18 Protocollo Sicurezza)

Modalità di accesso degli esterni

- Per l'accesso di fornitori esterni vengono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto dovranno rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, quali i CITTADINI UTENTI sono individuati servizi igienici dedicati, è previsto il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia ogni 2 giorni
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori;

Per i servizi di trasporto organizzati dall' Istituto,(auto di servizio) va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, per cui i Lavoratori lavoreranno distanziati di almeno un metro. Ove non possibile devono essere dotati di maschera facciale FFP2 o FFP3 e guanti in lattice /nitrile

Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;

limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessita amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;

- regolare **registrazione dei visitatori** ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonche della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;

- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare:
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura. da pag 10 e 11 del Protocollo Sicurezza)

Modalità di intervento in esterno e/o presso soggetti terzi

• Le attività svolte all'esterno, in ambito aperto, sono in via generale prive di occasioni di contatto con altro personale e/o cittadini/utenti, ove ciò dovesse comunque accadere o non possa essere escluso a priori, il Lavoratore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro da altro personale e/o cittadini/utenti.

In caso di utilizzo da più di una persona, se no può essere rispettato il distanziamento di m. 1, i passeggeri dovranno utilizzare mascherina FFP2, altrimenti se in 2 persone maschera chirurgica.

Dopo l' utilizzo da parte di un dipendente . si procederà a veloce sanificazione delle parti toccate (volante, pomello del cambio, levette tergicristalli e pulsanti vari, nonchè la parte di plancia davanti al guidatore.

Ove quanto sopra non fosse possibile o non possa essere ragionevolmente escluso, i lavoratori devono essere dotati di maschera facciale FFP2 o FFP3 e guanti in lattice /nitrile.

Pulizia e sanificazione

Va garantita dal DDL, tramite i collaboratori scolastici prima del riavvio dei corsi, la pulizia approfondita dei locali destinati alla attività formativa, compresi corridoi, bagni, segreterie, aule, laboratori. La pulizia deve essere quotidiana. E' sufficiente utilizzare comuni detergenti neutri, a meno che nei locali siano stati presenti soggetti che hanno contratto il COVID 19, nel qual caso si dovrà procedere a una disinfezione. approfondita

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, tramite termoscanner impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Rendere disponibile soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.

Disposizioni Relative a Pulizia e Igienizzazione di Luoghi e Attrezzature

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un **registro regolarmente aggiornato.** Per la **sanificazione ordinaria** di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 20202.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni:
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. E richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'Infanzia2.

Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-192.

(da Pag 11 e 12 Protocollo)

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla **sanificazione straordinaria** da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura,
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria. (Pag 6 e 7 Piano Scuola 2021-22)

Disposizioni Relative Alla Misura Del Distanziamento

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

Con riferimento ai servizi educativi dell'infanzia, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021. (da Pag 13 Protocollo)

Precauzioni igieniche personali

è obbligatorio che le persone presenti nella nelle Sedi dell' Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

- Il DDL mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- •Il DDL raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

-Dispositivi di protezione individuale

In generale, per i Dipendenti interni, l'Istituto mette a disposizione, come fornito dalla struttura commissariale o acquistato con fondi propri:

- mascherina chirurgica della durata di circa 8 h lavorative,
- visiere trasparenti, almeno per docenti di sostegno, docenti delle scuole dell'infanzia e collaboratori scolastici
- mascherina FFP2 e visiere trasparenti per i lavoratori considerati "fragili", secondo le indicazioni del Medico competente

- mascherina FFP2 e visiere trasparenti per docenti in gravidanza
- guanti in lattice /nitrile
- schermo protettivo in plexiglass per le postazioni dei lavoratori front office
- schermi in plexiglass per le cattedre.

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.

Studenti: A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti e la mascherina di tipo chirurgico.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive". (da Pag 13 del Protocollo)

È obbligatorio, **per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici**, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. La scuola deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. (da Pag 12 Protocollo)

Gestione degli Spazi Comuni

• l'accesso agli spazi comuni, quali Uffici, corridoi, ecc. è contingentato, con la previsione di un buon ricambio di aria dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano. E' vietato il ricircolo dell' aria.

Viene stabilita una capienza massima delle Aule (indicata da cartellonistica sulla porta di accesso, dal momento di riapertura della attività in Aula) e dei corridoi di accesso, onde evitare il sovraffollamento dei locali e il rispetto della distanza di sicurezza.

Le sedute eventualmente presenti nei corridoi vengono utilizzate solo nella misura di una ogni 3 sedute, le altre due vengono contrassegnate con indicazione 'seduta non disponibile'.

Prima della riaccensione invernale sarà fatta la pulizia dei filtri dei convettori, secondo il libretto uso e manutenzione.

In particolare, per le Aule e i Laboratori:

- Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti. Questo può essere desunto dal registro di classe compilato.
- Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.
- Laddove possibile, utilizzare i laboratori con classi dimezzate, facendo uso di docenti a vario titolo in compresenza
- Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di

almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

• Tutti gli utenti (docenti, discenti, ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente.

E' raccomandato il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene, anche nelle zone a bassissima circolazione del virus, la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. Nelle scuole dell'Infanzia, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili, laddove possibile.

I DPI richiesti saranno forniti dalla Scuola, le mascherine chirurgiche si considera una 'vita' di circa 8 ore. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.

- Deve essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
- Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente (ad esempio: calibri, cacciaviti, ecc.) e in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo, nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni, tramite l'apertura frequente o continua delle finestre.
- Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

Inoltre

<u>In particolare per le Palestre:</u>

Le palestre potranno essere utilizzate solo per attività ginnica, con distanziamento interpersonale di metri 2. Gli studenti che non partecipano alle attività sportive dovranno usare la mascherina chirurgica. Gli spogliatoi andranno utilizzati a turno, qualora necessario in base alla numerosità delle classi, con distanziamento interpersonale.

Prima della riaccensione invernale sarà fatta la pulizia dei filtri dei convettori, secondo il libretto uso e manutenzione.

Educazione fisica e palestre

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive **all'aperto**, **il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione** da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle **palestre scolastiche**, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle **zone bianche**, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso,

dovranno essere privilegiate le attività individuali. In **zona gialla e arancione**, si raccomanda lo svolgimento di **attività unicamente di tipo individuale**.

Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche. Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento. (da Pag 8 Protocollo)

Inoltre

Prima della riapertura della attività in Aula sarà disponibile planimetria dei vari piani, con indicazione delle capienze per Aula. Viene garantito il distanziamento minimo di m.1 in posizione statica.

Negli Uffici con front office, vengono installati schermi protettivi in plexiglas tra Lavoratore e Utente, ove necessario viene impedito l'accesso 'laterale'.

Viene garantita la sanificazione settimanale e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, delle tastiere dei distributori di bevande e snack

Laddove, nel corso dell'attività lavorativa, "si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto", l'interessato dovrà immediatamente darne notizia all'ufficio del personale, che provvederà al suo temporaneo allontanamento, ed allertare il proprio medico di medicina generale o il servizio IOSP della ASL per i conseguenti provvedimenti.

Organizzazione del lavoro

Sarà necessario, in base all'andamento del quadro epidemiologico:

- disporre la chiusura di tutti gli Uffici dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- si può procedere ad una rimodulazione delle tempistiche di lavoro
- •assicurare un piano di turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

Entrata e uscita dei Dipendenti e degli Utenti

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (corridoi, atri)
- se è possibile, viene dedicata una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

E' opportuna una cartellonistica orizzontale di informazione.

Spostamenti interni, riunioni, corsi di formazione

- Gli spostamenti all'interno delle Sedi dell' Istituto devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni del Dirigente.
- Non sono consentite le riunioni in presenza con numerosità superiore rispetto alla capienza delle classi/aule dedicate. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, viene ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, viene garantito il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/ areazione dei

locali

• Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati, qualora la numerosità sia superiore rispetto alla capienza delle classi/aule dedicate. E' comunque possibile, qualora l'organizzazione dell' Istituto lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Gestione di una persona sintomatica

nel caso in cui una persona presente nell' Istituto sviluppi febbre e/o sintomi simil influenzali, il caso sarà gestito dal referente COVID 19 del Plesso (un unico referente di scuola, coadiuvato dai Fiduciari di plesso e i relativi vice nei singoli plessi scolastici, come desumibili dall'Organigramma della scuola pubblicato nel sito web).

Se ad esempio un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, l' alunno va isolato in un'area apposita assistito da un adulto che indossi una mascherina chirurgica e dispone i genitori vengano subito allertati.

Una volta riportato a casa i genitori devono contattare il medico di famiglia, che dopo avere valutato la situazione, deciderà se è necessario contattare il Dipartimento di prevenzione (DdP) per l'esecuzione del tampone. Se il test è positivo il DdP competente condurrà le consuete indagini sull'identificazione dei contatti e valuterà le misure più appropriate da adottare tra le quali, quando necessario, l'implementazione della quarantena per i compagni di classe, gli insegnanti e gli altri soggetti che rientrano nella definizione di contatto stretto.

Stessa procedura per un Lavoratore, con l' unica differenza che torna autonomamente a casa e informa tempestivamente il Medico di famiglia.

Anche la Scuola informerà la ASL.

La scuola in ogni caso deve effettuare una sanificazione straordinaria.

Se le assenze superano il 40 % da registro, (compresi gli insegnanti) il referente interno deve informare il DDL, che contatterà la ASL.

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta". (da Pag 18 del Protocollo)

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. (da Pag 10 del Protocollo)

Sorveglianza sanitaria, Medico Competente

La sorveglianza sanitaria per i Lavoratori dipendenti proseguirà nel rispetto delle scadenze previste, privilegiando, fino al termine dello stato di emergenza, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite al rientro dalla malattia.

È bene che la sorveglianza sanitaria periodica non vada interrotta, perché rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, in quanto il medico competente:

- può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio;
- può fornire ai lavoratori l'informazione e la formazione necessarie per evitare la diffusione del contagio, ad esempio sull'utilizzo delle mascherine facciali filtranti (FFP2 o FFP3) o in alternativa della mascherina chirurgica, dei guanti monouso non sterili, degli occhiali di

protezione o dello schermo facciale etc.

La sorveglianza sanitaria si dovrà svolgere adottando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, rispettando, ove possibile, la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra il Medico Competente ed il lavoratore. Nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, è fatto obbligo al Medico Competente di indossare i seguenti D.P.I.:

- a) Mascherina facciale filtrante (FFP2 o FFP3) o, in alternativa, mascherina chirurgica;
- b) Guanti monouso non sterili;
- c) Occhiali di protezione o schermo facciale.

L' Istituto, per l'esecuzione delle visite mediche dei propri Dipendenti, metterà a disposizione:

- un idoneo locale già pulito, sanificato e dotato di idonea aerazione;
- idonei mezzi per la pulizia delle mani (acqua e sapone) e/o idonee soluzioni alcoliche;
- i dispositivi di protezione individuali indicati alle precedenti lettere a), b) e c), qualora il Medico Competente ne fosse sprovvisto.

Il Medico Competente, per la sorveglianza sanitaria:

- segnalerà all' Istituto situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvederà alla loro tutela nel rispetto della privacy;
- applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie, ponendo particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il Medico Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale della ASL di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione, ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-ter) del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i., anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Il Medico Competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire all' Istituto l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili, al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro, il RSPP nel proporre le misure di regolamentazione legate al contrasto e contenimento della diffusione della malattia COVID-19 negli ambienti di lavoro dell' Istituto integrando, se necessario, il presente documento.

Va sottolineato che, in linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, a data successiva al 31 luglio 2020:

- la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e).

Andrebbe, altresì, sospesa l'esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARSCoV-2 per produzione di droplets o aerosol, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art. 15 Legge 125/2001, qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.